

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 235 del 15/03/2022

OGGETTO:

REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE 1 MARZO 2022, N. 198 AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI ALL'AZIENDA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, INTEGRALMENTE SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

PROPONENTE: AFFARI LEGALI
Il Dirigente Responsabile: BRICCHI ANNA
Il Funzionario istruttore: BRICCHI ANNA

Fascicolo n. 1 - 0 Anno 2022
Titolario 01 - 03 - 01

Immediatamente esecutiva: SI
Soggetta a privacy: NO
Pubblicazione differita: NO
Con introiti: NO
Con oneri: NO

RICHIAMATA la deliberazione 1 marzo 2022, n. 198, con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati interni all’Azienda, in applicazione dell’art. 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, integralmente sostituito, in sede di conversione dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114”;

DATO ATTO che nel testo della stessa si è rilevata la presenza di un errore materiale;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, alla revoca in autotutela della suddetta deliberazione, il cui testo ha da intendersi come di seguito trascritto:

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- l’art. 64 (*Onorari e compensi di natura professionale*) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 5 dicembre 1996;
- l’art. 43, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”;
- l’art. 24, comma 2, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 3 novembre 2005;
- l’art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), a norma del quale “*Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro*”;
- la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la “*Nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense*”, integralmente sostitutiva del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 (“*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*”), che ha ridisegnato, sulla scorta della giurisprudenza formatasi, una disciplina organica della professione forense, riconoscendone sia il ruolo sociale e la funzione di servizio pubblico, sia la professionalità e l’indipendenza, valorizzando tali peculiarità anche con riferimento agli Avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni (*ex multis*: Consiglio di Stato, 23 dicembre 2016, n. 5448; Corte Costituzionale, 27 giugno 2012, n. 116; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 19 agosto 2009, n. 18359; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 25 novembre 2008, n. 28049);
- l’art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*), sostituito, in sede di conversione, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ed in vigore a far tempo dalla sua pubblicazione, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, che, in particolare, dispone quanto segue: “1. *I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 2. Sono abrogati il comma 457 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell’art. 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L’abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite da rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione. 4. (...). 5. I regolamenti dell’Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale. 6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.*”

Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. 8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica”;

PRECISATO che:

- in armonia con i principi sulle fonti del diritto e di interpretazione della legge, la Legge n. 247/2012 - recante la riforma della professione forense - essendo legge speciale, ordinaria (e successiva), prevale sia sulla legge generale delegata di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., valida per tutti i pubblici dipendenti, sia sulla contrattazione collettiva nazionale;
- l'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 sancisce che agli avvocati degli enti pubblici deve essere “assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”, intendendo con ciò fare riferimento ad un compenso proporzionato, conveniente, conforme alle prestazioni professionali caratteristiche dell'avvocato;

VISTE le pronunce in materia di diritto degli Avvocati dipendenti della P.A. al pagamento degli onorari (ex *multis*: Corte dei Conti, Sez. Controllo Regione Campania, Deliberazione 14 ottobre 2019, n. 197; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Deliberazione 2 febbraio 2018, n. 20; Corte Cost. 10 novembre 2017, n. 236; Cass., Sez. Lav., 7 luglio 2017, n. 16838; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 luglio 2017, n. 3673; TAR Toscana, Sez. I, 9 marzo 2017, n. 355; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Deliberazione 20 novembre 2015, n. 164; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, Parere 17 luglio 2015, n. 187; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 1999, n. 1158; Cons. Stato, Ad. Plen., 1 dicembre 1995, n. 32; TAR Veneto, 14 settembre 1989, n. 1123; Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 1989, n. 202; Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 1982, n. 229), nonché autorevole Dottrina di unanime parere (Imbriaci, *I recenti interventi normativi in materia di avvocati dipendenti di Enti pubblici: dalla nuova Legge professionale (art. 23 L. n. 247/2012) al D.L. n. 90/2014 sulla Pubblica Amministrazione*, in *Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni* (II), fasc. 1, 2014, pag. 99; Marinelli, *Il trattamento retributivo degli avvocati dipendenti da soggetti pubblici*, *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2014, 4-5(4-5), pag. 903-917; Tampieri, *Questioni controverse in tema di compensi professionali agli avvocati pubblici dipendenti*, in *Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni*, 2013, pag. 285 e ss.);

RILEVATO il costante ed uniforme orientamento del Giudice amministrativo – ripetutamente adito da vari avvocati a causa della mancata adozione dei regolamenti recanti la nuova disciplina sul funzionamento dell'Avvocatura interna e della corresponsione dei compensi professionali, ai sensi dell'art. 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114 – secondo il quale la pubblica amministrazione ha “*un vero e proprio obbligo di provvedere (...) non potendosi riconnettere alla mancata tempestiva adozione del regolamento l'impossibilità per gli avvocati dipendenti di percepire, pro futuro [rispetto all'obbligo di adozione del regolamento] i compensi de quibus (...)*” (TAR Campania, Napoli, 7 luglio 2017, n. 3673);

RICHIAMATA la deliberazione 24 dicembre 2021, n. 1066, di approvazione del Contratto Collettivo Integrativo del personale dipendente della Dirigenza Professionale, Tecnica, Amministrativa, in attuazione del CCNL 17 dicembre 2020, il quale, al Capo III – art. 9 ha previsto i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati dipendenti dell'ASST Nord Milano;

CONSIDERATA pertanto la necessità di dare attuazione agli atti innanzi richiamati, regolando condizioni, termini e modalità per l'erogazione dei compensi professionali da corrispondere agli Avvocati che prestano la

propria attività presso l'Ufficio legale (avvocatura) dell'Ente, iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, sia in ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico di parte soccombente, sia in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese di giudizio, secondo le modalità di cui al Regolamento unito alla presente deliberazione, da intendersi quale parte integrante della stessa;

RITENUTO necessario, a tale scopo:

- adottare l'allegato "Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati interni all'Azienda, in applicazione dell'art. 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, integralmente sostituito, in sede di conversione dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114", al fine di regolamentare l'attività di patrocinio e difesa dell'Ente in giudizio svolta dagli Avvocati interni in forze all'Ufficio legale (avvocatura) aziendale;

- di dare esecuzione al sopra citato Regolamento, secondo i termini e le modalità che disciplinano la corresponsione delle somme relative ai compensi professionali per l'attività di patrocinio legale a favore dell'Azienda, svolta dagli avvocati interni dell'Ente in forze all'Ufficio legale (avvocatura) aziendale, nelle seguenti ipotesi:

a) di sentenza favorevole, con liquidazione delle spese legali a carico della controparte soccombente (art. 9, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114/2014), previamente introitate al bilancio dell'Ente, secondo i criteri di ripartizione previsti dal Regolamento di cui trattasi;

b) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese di giudizio – dopo il deposito del provvedimento giudiziale ovvero il perfezionamento dell'accordo transattivo – ivi compresi quelli di transazione a seguito di sentenza favorevole all'Amministrazione (art. 9, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114/2014);

- di costituire, in conformità all'art. 5 del Regolamento, un Fondo attività legale finalizzato alla ripartizione dei compensi professionali agli Avvocati dipendenti;

OSSERVATO che:

- la previsione dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014 configura un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, per cui l'Ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento delle eventuali spese compensate, stanziando nell'esercizio le relative risorse;

- in base alle Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2007, n. 327/E, e 2 aprile 2008, n. 123 (in atti), i compensi di cui trattasi non sono assimilabili agli onorari professionali degli avvocati del libero foro, poiché sono percepiti dagli avvocati interni a fronte di una attività esercitata sulla base di un rapporto di lavoro dipendente, e costituiscono parte della loro retribuzione, di talché gli stessi devono concorrere alla determinazione della base imponibile dell'Ente, come previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, devono tenere conto anche delle retribuzioni erogate al personale dipendente;

- i compensi di cui trattasi devono pertanto essere liquidati agli avvocati al netto dell'IRAP, che rimane a carico dell'Ente datore di lavoro in quanto titolare dell'attività produttiva, essendo illegittima la trasposizione dell'imposta a carico del professionista dipendente, come confermato dalla Corte dei Conti (*ex multis*: Corte dei Conti, Sez. Controllo Umbria, Deliberazione 25 febbraio 2016, n. 23; Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria, Deliberazione 30 maggio 2014, n. 38; Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, Deliberazione 7 giugno 2010, 33), nonché dalla giurisprudenza formatasi in materia (cfr. TAR Sardegna, 9 giugno 2016, n. 493; Cass., Sez. Lavoro, 13 settembre 2013, n. 20917; Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, 26 novembre 2010, n. 563);

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile allegato al presente provvedimento;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati in atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, la deliberazione 1 marzo 2022, n. 198, per la sussistenza di un errore materiale, e conseguentemente, di approvare il *“Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati interni all’Azienda, in applicazione dell’art. 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, integralmente sostituito, in sede di conversione dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114”*, allegato alla presente a formarne parte integrante, al fine di regolamentare l’attività di patrocinio e difesa dell’Ente in giudizio svolta dagli Avvocati interni dipendenti dell’ASST Nord Milano;
- di dare esecuzione al sopra citato Regolamento, secondo i termini e le modalità che disciplinano la corresponsione delle somme relative ai compensi professionali per l’attività di patrocinio legale a favore dell’Azienda, svolta dagli avvocati interni dell’Ente, nelle seguenti ipotesi:
 - a) di sentenza favorevole, con liquidazione delle spese legali a carico della controparte soccombente (art. 9, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114/2014), previamente introitate al bilancio dell’Ente, secondo i criteri di ripartizione previsti dal Regolamento di cui trattasi;
 - b) in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese di giudizio – dopo il deposito del provvedimento giudiziale ovvero il perfezionamento dell’accordo transattivo – ivi compresi quelli di transazione a seguito di sentenza favorevole all’Amministrazione (art. 9, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114/2014);
- di costituire, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato Regolamento, un Fondo attività legale, finalizzato alla ripartizione dei compensi professionali agli Avvocati dipendenti;
- di dare atto che i compensi professionali previsti dall’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114/2014 (nonché dall’art. 64, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 5 dicembre 1996, per i dirigenti avvocati), non potranno essere superiori al trattamento economico complessivo dell’Avvocato (art. 9, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114/2014) e che gli stessi compensi sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. (*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*);
- di evidenziare che *“Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”* (art. 1, comma 208, Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Cass. Sez. Lavoro, 7 luglio 2017, 16838);
- di precisare inoltre che i compensi di cui trattasi devono essere liquidati agli avvocati al netto dell’IRAP, che rimane a carico dell’Ente datore di lavoro in quanto titolare dell’attività produttiva, essendo illegittima la trasposizione dell’imposta a carico del professionista dipendente, come confermato dalla Corte dei Conti (*ex multis*: Corte dei Conti, Sez. Controllo Umbria, Deliberazione 25 febbraio 2016, n. 23; Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria, Deliberazione 30 maggio 2014, n. 38; Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, Deliberazione 7 giugno 2010, 33), nonché dalla giurisprudenza formatasi in materia (cfr. TAR Sardegna, 9 giugno 2016, n. 493; Cass., Sez. Lavoro, 13 settembre 2013, n. 20917; Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, 26 novembre 2010, n. 563);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere

contabile allegato al presente provvedimento;

- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e ss. mm. ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Proposta n° 236 del 03/03/2022

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE 1 MARZO 2022, N. 198 AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI ALL'AZIENDA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9, D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, INTEGRALMENTE SOSTITUITO IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 07/03/2022

Note:

Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114, DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI DELLA ASST NORD MILANO ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 – Assegnazione del contenzioso	pag. 3
Art. 3 – Presupposti per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente	pag. 3
Art. 4 – Percentuali di ripartizione dei compensi professionali agli Avvocati	pag. 4
Art. 5 – Criteri di ripartizione dei compensi professionali.....	pag. 4
Art. 6 – Redazione parcella	pag. 5
Art. 7 – Contribuzione	pag. 5
Art. 8 – Trattamento economico complessivo e limite retributivo	pag. 5
Art. 9 – Clausola di salvaguardia	pag. 6
Art. 10 – Norme finali e transitorie	pag. 6

ART. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dipendenti della ASST Nord Milano, in forza all'Ufficio legale (avvocatura) dell'Ente, iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli avvocati dipendenti di pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 9, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), integralmente sostituito in sede di conversione dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, nell'esclusivo interesse dell'ASST Nord Milano, comporta il pagamento, a cura dell'Ente, della relativa tassa annuale di iscrizione.

ART. 2 – Assegnazione del contenzioso

Agli Avvocati dipendenti è assicurata l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e ss.mm.ii.

La Direzione Generale provvederà ad assegnare le pratiche agli Avvocati in servizio presso l'Ufficio Legale (avvocatura) dell'Ente in base ai criteri di parità di trattamento, di rotazione, di equa ed oggettiva ripartizione dei carichi di lavoro, oltre che di specializzazione professionale.

La Direzione Generale dell'Ente potrà conferire anche incarichi in via congiunta e disgiunta a due (o più) Avvocati anche entrambi in servizio presso l'Ufficio legale (avvocatura) aziendale, al fine di favorire la miglior tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente e di assicurare la sostituzione in procedure giudiziali e stragiudiziali a pieno titolo e responsabilità.

ART. 3 – Presupposti per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura dell'Ente

Agli Avvocati dipendenti della ASST Nord Milano, in servizio presso l'Ufficio Legale (avvocatura), che svolgono attività di patrocinio in giudizio a difesa dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e tenuto conto del principio di cui all'art. 23 della Legge n. 247/2012, che riconosce agli avvocati pubblici "*un trattamento economico adeguato alla funzione professionalmente svolta*", sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività nei seguenti casi:

- a) di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della parte soccombente (art. 9, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90);
- b) di pronunciata compensazione integrale o parziale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole (art. 9, comma 6, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90);

Per sentenze favorevoli si intendono quelle nelle quali le domande ed eccezioni dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte. Vengono equiparate alle sentenze favorevoli le transazioni concordate in corso di causa, con rinuncia a qualunque azione della controparte.

Per sentenze devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, ecc.) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori (giudice civile, penale, amministrativo, giudici speciali, collegi arbitrali, Organismo di conciliazione, ecc.) idonei a

definire la controversia, in via provvisoria o definitiva, compreso il raggiunto “accordo amichevole”, di cui all’art. 11, comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii., costituente titolo esecutivo.

Sono considerate favorevoli anche le pronunce che, pur non delineando il merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l’Amministrazione (ad es. verbali di conciliazione davanti al giudice con esito positivo, le sentenze che dichiarano il difetto di giurisdizione o l’incompetenza del giudice adito, la nullità o irricevibilità del ricorso, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, le sentenze di perenzione, di cessazione della materia del contendere, di mancata comparizione delle parti all’udienza per la definizione stragiudiziale della causa, ecc.).

Con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera a) di cui al presente articolo, gli importi spettanti professionisti sono quelli indicati dall’autorità giurisdizionale nella pronuncia depositata.

I compensi relativi alla fattispecie di cui alla lettera b) del presente articolo sono calcolati, con riferimento allo scaglione di competenza in rapporto al valore del contenzioso, nella misura minima di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247*).

ART. 4 – Percentuali di ripartizione dei compensi professionali

Rispetto alle somme oggetto di corresponsione a titolo di compensi professionali, agli Avvocati dipendenti patrocinanti per l’Azienda viene riconosciuta una quota sui compensi (onorari e spese forfetarie) in misura pari al 90%, al lordo degli oneri riflessi.

La residua quota del 10% viene suddivisa di norma in egual misura come segue:

- per un ammontare pari al 5% viene trattenuta dall’Azienda quale quota forfetaria a copertura delle spese generali;
- per un ammontare pari al 5% è destinata all’implementazione di un fondo dedicato alle Strutture che, congiuntamente all’Avvocato, hanno collaborato all’istruttoria al fine dell’esito favorevole del contenzioso.

L’esatta determinazione della ripartizione viene definita annualmente in sede di contrattazione integrativa aziendale per la Dirigenza APT.

ART. 5 – Criteri di ripartizione dei compensi professionali

È costituito un fondo per i compensi all’Ufficio legale interno – avvocatura, denominato “Fondo attività legale”.

I compensi professionali a carico della controparte – a seguito di sentenza favorevole all’Ente – (art. 9, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90) vengono recuperati a favore dell’ASST Nord Milano dagli Avvocati dipendenti dell’Azienda che hanno svolto l’attività di patrocinio in giudizio a difesa dell’Ente nella causa definita con la suddetta sentenza favorevole, nelle forme di legge e accantonati nel Fondo attività legale.

Nel caso in cui il recupero delle spese di soccombenza di controparte risulti inesigibile, compete all’avvocato patrocinatore la minore somma tra quella liquidata dal provvedimento giurisdizionale e quella derivante dall’applicazione dell’abbattimento del 50% dei valori minimi tabellari (D.M. n. 55/2014).

Tali compensi sono contabilizzati, al netto delle eventuali spese necessarie al recupero, a favore dell'Avvocato che ha patrocinato la causa, ovvero in parti uguali tra gli avvocati patrocinatori, incaricati con apposita procura dal Direttore generale dell'Ente, in caso di incarico di patrocinio congiunto.

I medesimi suddetti criteri di ripartizione dei compensi professionali valgono anche per tutti i casi di pronunciata compensazione integrale o parziale delle spese (art. 9, comma 6, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90).

ART. 6 – Redazione notula e procedimento di liquidazione dei compensi

Al fine della corresponsione dei compensi professionali l'Avvocato (o gli Avvocati in caso di mandato congiunto) che ha (hanno) patrocinato l'Ente in giudizio redige (redigono) una parcella parametrata alle spese legali liquidate dal Giudice e introitate dell'Ente, con l'applicazione della decurtazione del 10% trattenuta dall'Azienda per la copertura delle spese generali.

La notula deve essere rimessa alla UOC Risorse Umane e Organizzazione dell'ASST Nord Milano, unitamente al provvedimento giudiziale favorevole e alla documentazione attestante l'avvenuto incasso delle somme rilasciata dalla UOC Bilancio e Risorse Finanziarie.

L'UOC Risorse Umane e Organizzazione, verificata la posizione, inserisce le suddette somme, nel rispetto delle percentuali di ripartizione di cui all'art. 4, negli emolumenti stipendiali degli avvocati patrocinatori l'Azienda nella causa vinta.

Nei casi di pronunciata compensazione integrale o parziale delle spese (art. 9, comma 6, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90), l'Avvocato (o gli Avvocati in caso di mandato congiunto) redige (redigono) una notula analitica con applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, con il dettaglio dell'attività professionale svolta, ferme restando le deduzioni, anche a titolo di spese generali dell'ASST Nord Milano, di cui all'art. 4.

Con cadenza trimestrale, al ricorrere dei relativi presupposti, la UOS Affari legali propone l'adozione di specifico provvedimento deliberativo aziendale di autorizzazione alla liquidazione, in relazione alle notule riferite alle vertenze definite con compensazione delle spese e trasmette l'approvato provvedimento deliberativo di liquidazione, unitamente alle notule, alla UOC Risorse Umane e Organizzazione per la contabilizzazione, negli emolumenti stipendiali, dei compensi professionali oggetto di compensazione, di cui trattasi, con l'effettuazione delle trattenute di legge.

ART. 7 - Contribuzione

Tutti i compensi corrisposti agli Avvocati ai sensi del presente Regolamento sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

ART. 8 – Trattamento economico complessivo e limite retributivo

I compensi professionali di cui trattasi non potranno essere superiori al trattamento economico complessivo dell'Avvocato dipendente della ASST Nord Milano (art. 9, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114/2014). Tali compensi sono altresì computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*).

ART. 9 – Clausola di salvaguardia

Nel caso di sopravvenute norme nazionali, legislative e contrattuali, modificative della materia disciplinata dal presente Regolamento, sarà cura dell'ASST Nord Milano uniformarsi automaticamente al nuovo contesto normativo, anche nell'eventualità di ulteriori Decreti Ministeriali recanti un aggiornamento nella regolamentazione dei parametri forensi, rispetto a quella attualmente prevista dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. dell'8 marzo 2018, n. 37.

ART. 10 – Norme finali e transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i giudizi conclusi successivamente alla data della sua approvazione con atto deliberativo del Direttore Generale dell'Ente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la "*Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense*", integralmente sostitutiva del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 ("*Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*"), nonché quelle del Codice Deontologico Forense, approvato il 31 gennaio 2014 e modificato nella seduta del 23 febbraio 2018.